



**“VALTELLINA FOR EXPO - SHOP”**  
**SOSTEGNO ALLE AZIONI DI PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE**  
**IN OCCASIONE DI EXPO 2015**

**Art. 1 Finalità**

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, di seguito Camera di Commercio, mette a disposizione un fondo di € 40.000 per sostenere le imprese che realizzeranno iniziative di promozione e di commercializzazione dei propri prodotti e servizi a Milano, durante il semestre di Expo 2015.
2. L’iniziativa beneficia del cofinanziamento della Provincia di Sondrio a valere sui fondi del “demanio idrico 2014” e rientra nel progetto “Valtellina for Expo”.
3. Il fondo è destinato all’abbattimento delle spese sostenute per:
  - a. “Stand” - acquisizione di spazi espositivi all’interno di iniziative organizzate da associazioni di categoria a cui aderiscono associazioni territoriali accreditate in Camera di Commercio di Sondrio<sup>1</sup>;
  - b. “Temporary” - affitto di “temporary shop”;
  - c. “Eventi” - organizzazione di eventi con il format “giornata/serata” finalizzati alla promozione dei prodotti presso la clientela, all’interno di spazi allestiti.
4. Le iniziative ammesse a contributo dovranno:
  - a. caratterizzarsi per contenuti e finalità chiaramente coerenti con i temi di Expo 2015;
  - b. rispettare almeno uno dei seguenti criteri:
    - i. essere direttamente e in misura prevalente riconducibili alla promozione e/o commercializzazione delle eccellenze agroalimentari, dell’attrattività turistica della provincia di Sondrio, o delle produzioni del comparto artigiano e manifatturiero;
    - ii. essere realizzate da imprese in possesso di marchi collettivi geografici riferiti al territorio della provincia di Sondrio o della certificazione di “Responsabilità Sociale Locale” della Camera di Commercio di Sondrio.

**Art. 2 Beneficiari**

1. Possono beneficiare dei contributi le micro, piccole e medie imprese (MPMI<sup>2</sup>) di tutti i settori economici, in possesso dei seguenti requisiti:
  - essere iscritte come attive al Registro delle Imprese di Sondrio, con iscrizione effettuata prima della data di pubblicazione del presente avviso;
  - essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, con gli obblighi contributivi e previdenziali e con gli adempimenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
  - non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
  - rispettare la normativa vigente in materia di aiuti di Stato (“de minimis”);
2. Le domande presentate da imprese che non risultino in possesso dei requisiti di cui sopra saranno dichiarate non ammissibili. La Camera di Commercio può concedere un breve

<sup>1</sup> Le associazioni accreditate presso la Camera di commercio di Sondrio sono quelle che hanno comunicato i dati relativi alla propria rappresentatività territoriale nell’ambito della procedura di rinnovo degli organi statutari per il mandato 2013/2018. Si tratta di: Coldiretti Sondrio, Confartigianato Imprese Sondrio, Confindustria Sondrio, Compagnia delle Opere Sondrio Lecco, Confcooperative Sondrio, Unione del Commercio, Turismo e Servizi di Sondrio, Associazione Bancaria Italiana.

<sup>2</sup>La definizione di micro, piccola e media impresa è quella prevista dall’art. 2 dell’Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

termine, non superiore a 15 giorni di calendario, per il perfezionamento delle domande. In tali casi, la domanda si intenderà presentata nel giorno in cui la stessa sarà perfezionata.

3. Non possono beneficiare dei contributi le Società pubbliche<sup>3</sup>.

### **Art. 3 Regime d'aiuto**

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti "de minimis"<sup>4</sup>.  
Tale regime consente ad una impresa unica<sup>5</sup>, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000, oppure € 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 3.2).
2. I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
3. Se l'impresa unica ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione del contributo richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due precedenti.
4. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale pertinente, l'aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7).
5. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.
6. L'impresa richiedente dovrà indicare, in fase di compilazione della domanda di contributo, gli aiuti "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti esercizi finanziari e dovrà dichiarare di non superare, come impresa unica (vedasi nota 4), con il valore del contributo richiesto, il massimale "de minimis" di competenza<sup>6</sup>.

### **Art. 4 Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo le spese, adeguatamente documentate, relative a:
  - a. "Stand": spese di acquisizione degli spazi espositivi, comprese le assicurazioni e le eventuali tasse d'iscrizione, se richieste dagli organizzatori;
  - b. "Temporary": canoni di affitto dei temporary shop;
  - c. "Eventi": spese di acquisizione degli spazi in occasione di eventi promozionali.
2. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2015.

### **Art. 5 Entità del contributo**

1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nei limiti della dotazione di cui all'articolo 1, beneficeranno di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili come di seguito specificato riferite ad iniziative rispettose dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 1:

---

<sup>3</sup> Come definite dall'art. 3.4 dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

<sup>4</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24/12/2013, consultabile sul sito:

<http://eur-lex.europa.eu>.

<sup>5</sup> Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, art. 2.2, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

<sup>6</sup> Il rappresentante legale dell'impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione attestante che i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso (incluso il contributo richiesto) non superano il massimale pertinente previsto dal regolamento "de minimis".



- spese ammissibili: minimo € 2.000, massimo € 7.000;
  - contributo: minimo € 1.000, massimo € 3.500.
2. Ciascun soggetto può presentare più domande di contributo per iniziative svolte dal 1° maggio al 31 luglio 2015 (prima chiamata) e per iniziative svolte dal 1° agosto al 31 ottobre 2015 (seconda chiamata).
  3. Il totale dei contributi erogabili a ciascun soggetto non può in ogni caso superare il limite di € 7.000.
  4. Il contributo sarà assegnato sulla base dell'ordine cronologico di perfezionamento delle domande, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.
  5. Il contributo camerale è parzialmente cumulabile con altri contributi comunitari, nazionali, regionali, da dichiarare da parte del beneficiario, fino alla concorrenza del limite massimo di contribuzione pubblica indicato al primo comma del presente articolo.

### **Art. 6 Modalità di presentazione della domanda**

1. Le domande devono essere formulate in formato pdf ed inviate mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo [promozione@so.legalmail.camcom.it](mailto:promozione@so.legalmail.camcom.it) e con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa, secondo le seguenti modalità:
2. Prenotazione risorse: la domanda deve essere presentata prima dello svolgimento dell'iniziativa per cui è richiesto il contributo, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso. La presentazione della domanda assolve alla funzione di prenotazione del contributo attraverso un'assegnazione provvisoria; il contributo effettivamente assegnato sarà determinato al ricevimento del modello di liquidazione contributo.
  - a) modello (allegato 1);
  - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 1/a);
  - c) elenco riepilogativo fatture di acconto (allegato 1/b) e loro copia quietanzata<sup>7</sup>;
  - d) contratto di affitto spazio espositivo/temporary shop/spazio evento.
3. Le domande non ritenute coerenti con le finalità di cui al comma 4 del precedente articolo 1 saranno dichiarate non ammesse.
4. Liquidazione contributo: la domanda deve essere presentata entro **20** giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa ammessa a contributo, a pena di revoca del contributo provvisoriamente assegnato.
  - a) modello (allegato 2);
  - b) elenco riepilogativo fatture di saldo (allegato 1/b) e loro copia quietanzata;
  - c) relazione di sintesi sull'iniziativa, corredata da documentazione fotografica.
5. Al fine di garantire un'equilibrata distribuzione temporale delle risorse, il fondo di cui al precedente articolo 1 è così ripartito:
  - Prima "chiamata" (iniziative dal 1° maggio al 31 luglio): € 20.000
  - Seconda "chiamata" (iniziative dal 1° agosto al 31 ottobre): € 20.000
6. L'eventuale risparmio sulla prima "chiamata" sarà assegnato in aumento alla seconda.
7. La Camera di Commercio potrà sospendere oppure chiudere i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse. In ogni caso, le domande presentate a risorse esaurite saranno considerate inammissibili e, in caso di rifinanziamento dell'avviso, dovranno essere ripresentate.

<sup>7</sup> la quietanza ex art. 1119 Cod. Civ. - Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo se questo non è restituito al debitore. La quietanza deve essere redatta per iscritto e può consistere anche in dichiarazioni siglate e timbrate.

### **Art. 7 Assegnazione e liquidazione del contributo**

1. I provvedimenti di gestione del presente avviso sono di competenza del Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, conformemente alle disposizioni di cui al vigente regolamento camerale per la concessione di contributi e sussidi, con applicazione dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 1.
2. Il contributo assegnato sarà rideterminato in sede di liquidazione in proporzione alle spese validamente rendicontate, salva l'applicazione delle disposizioni in materia di revoca di cui al successivo articolo 9.
3. Avverso a tali provvedimenti è proponibile il ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi, effettuata tramite PEC all'indirizzo indicato dall'impresa in sede di domanda.

### **Art. 8 Decadenza**

1. Il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 2, in qualsiasi fase dell'iniziativa, comporta la decadenza dal contributo concesso.

### **Art. 9 – Revoca**

1. Verrà disposta la revoca del contributo assegnato qualora:
  - il soggetto assegnatario non realizzerà il progetto ammesso a contributo;
  - le spese rendicontate e ammissibili risulteranno inferiori a 2.000 €;
  - sarà verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità, anche in riferimento al comma 4 del precedente articolo 1, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili al soggetto assegnatario non sanabili;
  - il soggetto assegnatario non rispetterà le disposizioni previste per la rendicontazione delle attività.

### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio.

### **Art. 11 Informazioni**

1. Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare l'Unità Operativa "Promozione" della Camera di Commercio di Sondrio (tel. 0342/527232-239 e-mail: [promozione@so.camcom.it](mailto:promozione@so.camcom.it)) o a consultare il sito internet all'indirizzo [www.so.camcom.gov.it](http://www.so.camcom.gov.it).
2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rimanda a quanto previsto nel "Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di progetti promozionali realizzati da soggetti terzi" approvato con deliberazione di Giunta n. 76 del 27 giugno 2011, disponibile sul sito della Camera di Commercio al seguente link: <http://www.so.camcom.gov.it/home.jsp?idrub=3073>.